

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive¹ -

come modificata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45, dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal DL 336/01 conv. con mod. in L. 19 ottobre 2001, n. 377, dal DL nr. 28/03 conv. con mod. in L. n. 88 del 19 aprile 2003, dal DL nr. 162/05 conv. con mod. in L. 210/05 e, da ultimo dal DL n. 8 dell'8 febbraio 2007.

Art. 1.

Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 2.

Non influenza del procedimento penale

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'art. 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'art. 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del provvedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale² fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice³.

¹ Titolo della Legge così modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336. la stessa Legge ha disposto la sostituzione in tutto il testo delle parole "competizioni agonistiche" con "**manifestazioni sportive**".

² C.P.P. - "Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) – 1. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se

Art. 3.

Obbligo del rapporto

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'art. 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti normative, all'autorità giudiziaria.

Art. 4.

Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con un qualunque mezzo di diffusione.⁴
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dai casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal

l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".

³ C.P.P. - "Art. 114 (Circostanze attenuanti). - 1. Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112. 2. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'art. 112".

⁴ Comma così modificato prima dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e poi dal Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557

medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai giochi di azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.^{1/cost)}

Art. 5.

Pene accessorie

1. la condanna per i delitti di cui all'art. 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi di azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'art. 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accesoria di cui al 1° comma dell'art. 32 – bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore ai sei mesi né superiore ai tre anni.

Art. 6

(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)⁵

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, **ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter⁶**, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime⁷. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati

^{1/cost)} La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (Gazz.Uff. 26 novembre 1997, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento all'art. 25, 2° comma, della Costituzione.

⁵ L'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo convertito nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, ha modificato la rubrica dell'art. 6 della presente legge. Il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 all'art. 1 del citato decreto ha, infatti, disposto che nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano le parole "competizioni agonistiche sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

⁶ Modifica disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

⁷ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 come mod. dalla Legge di conversione 366/01.

membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia ⁸.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1⁹. La prescrizione di cui al comma 2 é comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1¹⁰.
- 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento¹¹.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive¹².

⁸ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162.

⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01. La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre – 4 dicembre 2002, n. 512 (G.U. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 13, comma 3, della Costituzione.

¹⁰ Periodo introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. a), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162.

¹¹ Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, conv. con mod. in L. n. 366/07

¹² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01. La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (G.U. 15 maggio 1996, n. 20 – Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel precedente testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (G.U. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nel testo precedentemente vigente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 **non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni**¹³ e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione¹⁴. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1¹⁵.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione **da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro**¹⁶. (*abrogato*)¹⁷. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea¹⁸
7. **Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.**¹⁹.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche²⁰.

¹³ Parole così sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, conv. con mod. in L. 366/07.

¹⁵ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162

¹⁶ Parole così sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

¹⁷ L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, ha abrogato i periodi che così recitavano: *"nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice"*. L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01, aveva sostituito il comma 6 dell'art.6 della presente legge.

¹⁸ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162.

¹⁹ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007.

²⁰ Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717. La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (G.U. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato

Art. 6-bis

*(Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)*²¹

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.**²².
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva²³

Art. 6-ter

*(Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)*²⁴

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati**

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, comma 2, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

²¹ Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01.

²² Comma, già integrato dall'art. 1, c. 1, lett. b), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162, così sostituito dall'art. 3, comma 1, del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

²³ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162

²⁴ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 01 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 88/03.

alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.²⁵

Art. 6-quater

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive²⁶.
- 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.²⁷**

Art. 7

(Turbativa di manifestazioni sportive)²⁸

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila²⁹.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

²⁵ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007.

²⁶ Art. introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. c), dalla Legge 210/05 di conversione del DL 17 agosto 2005, nr. 162.

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

²⁸ La rubrica dell'art. 7 della presente legge è stata così modificata dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come integrato dalla relativa legge di conversione n. 366/01 che ha disposto la sostituzione delle parole "competizioni agonistiche" con "manifestazioni sportive".

²⁹ Articolo introdotto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il comma 1 dell'art. 7 della presente legge.

Art. 7-bis

*(Differimento o divieto di manifestazioni sportive)*³⁰

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.

Art. 7-ter

*(Misure di prevenzione)*³¹

1. **Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401**
2. **Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».**

Art. 8

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive³².

³⁰ Articolo aggiunto dall'art. 1-ter del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come integrato dalla legge di conversione n. 88/03.

³¹ Articolo aggiunto dall'art. 6 del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

³² Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 366/01.

- 1- bis³³. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati **di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6**³⁴.
- 1- ter³⁵. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica (*soppresse*³⁶) **dalle quali**³⁷ emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, **entro quarantotto ore**³⁸ dal fatto.
- 1- quater³⁹. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis **e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6**,⁴⁰ l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

N.B. Art. 1 bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 "Le disposizioni di cui al comma 1.ter e 1.quater dell'art. 8 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005".

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in Legge in corso di pubblicazione, il precedente art. è stato così modificato "Le disposizioni di cui al comma 1.ter e 1.quater dell'art. 8 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007".

Art. 8-bis

³³ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01, poi sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, conv. in L. n. 88/03.

³⁴ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01 e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, conv. con mod. in L. n. 88/03.

³⁶ L'art. 4, comma 1, lett. b) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007 ha soppresso le parole "o di altri elementi oggettivi"

³⁷ Parole così adeguate dall'art. 4, comma 1, lett. b) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

³⁸ Parole così modificate dall'art. 4, comma 1, lett. b) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007 (prima era previsto "*entro le trentasei ore*")

³⁹ comma già aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 e poi soppresso dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377, come aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 conv. con mod. dalla legge n. 88/07.

⁴⁰ Comma così integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del DL n. 8 dell'8 febbraio 2007

(Casi di giudizio direttissimo) ⁴¹

- 1- Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-ter
(Trasferte) ⁴²

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Art. 9
(Abrogazione di norme e disposizioni finali)

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

⁴¹ Articolo introdotto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, conv. con mod. in L. 366/01.

⁴² Articolo introdotto dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 366/01.